

dirgli che era realmente tutto predisposto per la stipulazione della convenzione, ma all'ultimo momento il comune non ha potuto esibire il certificato negativo ipotecario. Ciò ha portato qualche ritardo. Il comune ha però presentate ora alcune proposte per eliminare tali difficoltà, ed io l'assicuro che le esaminerò con ogni sollecitudine e con la maggiore benevolenza.

ORLANDO SALVATORE. Ma se non c'è lo stanziamento? Sarà forse nel bilancio futuro che noi non conosciamo ancora.

CARMINE, *ministro dei lavori pubblici*. La somma di lire 200,000 per pagare i magazzini fu stanziata già nel bilancio dell'esercizio 1904-905 e quindi figura in conto residui. Essa potrà perciò esser corrisposta non appena saranno eliminate le difficoltà di cui ho fatto cenno dianzi.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, pongo a partito l'articolo quinto che include l'approvazione della tabella B che ne fa parte integrante.

(È approvato).

Si procederà quanto prima alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Bertolini a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

BERTOLINI, *relatore*. A nome della Giunta generale del bilancio, mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Maggiori assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1905-906.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione di un Ispettorato del lavoro delle industrie.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: Istituzione di un Ispettorato del lavoro e delle industrie.

Ieri la Camera ha approvato l'articolo 7. Ora andiamo avanti.

Art. 8.

Gli ispettori e gli aiutanti hanno diritto di accedere nelle fabbriche e negli opifici sottoposti alla loro vigilanza in qualunque ora del giorno e della notte.

Essi devono astenersi, ove non sia assolutamente necessario, dall'indagare processi di lavorazione che vogliono tenersi segreti e serbare poi sempre il segreto sopra quelli che venissero a loro conoscenza per ragioni di ufficio, sotto pena di multa di lire 500 a 1000, oltre il risarcimento dei danni, salvo, in caso di rivelazione dolosa, le pene comminate dall'articolo 298 del codice penale.

È vietato agli ispettori o aiutanti ispettori di intraprendere, per conto proprio o di terzi, alcuna impresa, industria o costruzione, come pure di esservi interessati o impiegati, come ingegneri, chimici, medici, meccanici od operai.

GAVAZZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A questo articolo la Commissione propone la seguente aggiunta: « Gli ispettori e gli aiutanti ispettori avranno diritto di elevare verbali di contravvenzione alle leggi accennate nell'articolo 2. Questi verbali avranno il valore probatorio di cui all'articolo 340 del codice di procedura penale ».

FERRARIS CARLO, *presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS CARLO, *presidente della Commissione*. Su questa aggiunta si è fatta ieri la discussione e quindi essa è la conseguenza di un accordo fra le varie opinioni.

PRESIDENTE. È il seguito della discussione di ieri.

Il Governo l'accetta?

OTTAVI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio*. L'accetta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gavazzi.

GAVAZZI. Io mi guarderò bene dal proporre altri emendamenti, sia perchè non è nelle mie intenzioni di far perdere tempo alla Camera, sia perchè non voglio apparire oppositore sistematico di questo disegno di legge, sia perchè non voglio tentare di distruggere nella Commissione parlamentare la convinzione che essa ha della perfezione dell'opera sua, sì da indurla a respingere ogni ragionevole modificazione: mi sento perciò soltanto di fare qualche osservazione. E prima di tutto osservo, intorno al primo capoverso dell'articolo 8, che è grave assai la facoltà concessa agli ispettori ed agli aiutanti ispettori di